

Comune di Bosaro

Approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 15.06.2011.

**L.R. n. 29/2007 - disciplina
dell'esercizio delle attività di
somministrazione di alimenti
e bevande -**

Regolamento

Maggio 2011

TITOLO I **Pag. 1**

NORME GENERALI

Articolo 1 - Norme e atti posti a base del Regolamento..... Pag. 1

Articolo 2 – Termini e validità Pag. 1

TITOLO II **Pag. 2**

ESERCIZI ED ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE.....

Articolo 3 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande..... Pag. 2

Articolo 4 - Attività stagionali..... Pag. 2

Articolo 5 - Attività temporanee..... Pag. 2

Articolo 6 - Altre attività di somministrazione: Circoli Pag. 3

Articolo 7 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette
ad autorizzazione..... Pag. 4

Articolo 8 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette
alla disciplina della L.R. n. 29/2007..... Pag. 5

TITOLO III **Pag. 6**

NORME DI PROGRAMMAZIONE.....

Articolo 9 - Finalità dei Parametri e Criteri di Programmazione..... Pag. 6

Articolo 10 - Ambiti territoriali di programmazione..... Pag. 6

<i>Articolo 11- Apertura di nuovi esercizi, trasferimento in zone diverse.....</i>	Pag. 6
Articolo 12 - Apertura di nuovi esercizi in deroga ai Criteri di <i>programmazione.....</i>	Pag. 7

TITOLO IV **Pag. 8**

NORME SUI PROCEDIMENTI

Articolo 13 - Domanda di rilascio di autorizzazione.....	Pag. 8
Articolo 14 - Trasferimento di sede nell'ambito della zona di appartenenza e variazione della superficie dei locali	Pag. 9
Articolo 15 - Domanda di rilascio di autorizzazione di attività temporanee.....	Pag. 9
Articolo 16 - Subingresso.....	Pag. 10
Articolo 17 - Decadenza, sospensione e revoca della autorizzazione	Pag. 11

TITOLO V **Pag. 13**

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 18 – Caratteristiche urbanistiche, edilizie ed ambientali per l'attivazione degli esercizi.....	Pag. 13
Articolo 19 – Aree esterne riservate alla somministrazione.....	Pag. 13
Articolo 20 – Valutazioni di impatto acustico.....	Pag. 14
Articolo 21- Orario.....	Pag. 14
Articolo 22- Attività accessorie.....	Pag. 14

TITOLO VI **Pag. 15**

SANZIONI.....

Articolo 23 - Sanzioni.....	Pag. 15
-----------------------------	---------

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1 – Norme e atti posti a base del Regolamento

1. Il presente Regolamento, detta norme e direttive per la disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio del Comune, ai sensi e per gli effetti, in particolare, delle seguenti Leggi e Decreti:
 - Legge Regionale n. 29 del 21 settembre 2007, “Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”, successive modificazioni e relativi provvedimenti attuativi;
 - Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, ultime come previste dall'art. 49, comma 4-bis, legge 30.07.2010 n. 122;
 - Dlgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.

Articolo 2 – Termini e validità dei Criteri – Revisione della programmazione

1. Il presente provvedimento ha validità triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, fatta salva in ogni caso la compatibilità con le disposizioni della normativa Regionale e Nazionale.
2. Prima della scadenza triennale il presente provvedimento potrà essere sottoposto a revisione al fine di poter valutare variazioni della matrice conseguenti a nuovi rilasci o cessazioni di autorizzazioni o conseguenti ad una variazione delle valutazioni in relazione al calcolo degli Indicatori. Le risultanze della nuova Matrice di Programmazione, così come le eventuali nuove prescrizioni o condizioni di rilascio delle autorizzazioni, dovranno essere sottoposte ad approvazione del Consiglio Comunale.

TITOLO II

ESERCIZI ED ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Articolo 3 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano nella seguente tipologia unica: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, compresi il latte, i dolci, i generi di pasticceria, gelateria e gastronomia.
3. L'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ed il trasferimento di sede in zone diverse da quella di appartenenza, come indicate al successivo articolo 10, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento.

Articolo 4 - Attività stagionali.

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale.
2. L'attività di cui al comma 1 è svolta per uno o più periodi complessivamente non inferiori a novanta giorni e non superiori a duecentosettanta per ciascun anno solare.
3. Il rilascio di autorizzazioni stagionali è soggetto ai Parametri e Criteri di programmazione di cui al successivo Titolo III.

Articolo 5 - Attività temporanee.

1. In occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone, ivi comprese quelle promosse dalle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga alla programmazione comunale in materia. Esse sono valide soltanto per il periodo di effettivo svolgimento delle predette manifestazioni, sempreché il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente normativa ed eserciti direttamente l'attività di somministrazione.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea effettuata nell'ambito delle iniziative previste al precedente comma 1, è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza afferenti ai locali e le

superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto , con eccezione delle norme di destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, per lo svolgimento in forma temporanea dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, il richiedente deve possedere esclusivamente i requisiti morali previsti dalla vigente normativa.
4. La manifestazione si intende di carattere religioso, benefico o politico qualora i proventi della stessa siano destinati ad associazioni o organismi senza scopo di lucro, compreso l'autofinanziamento; la natura del soggetto organizzatore non risulta invece rilevante ai fini della definizione del carattere della manifestazione. La natura religiosa, benefica o politica della manifestazione deve essere dichiarata in modo esplicito nella domanda di autorizzazione.
5. Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi.
6. L'attività dovrà inoltre essere in regola con le norme della disciplina di tutela dall'inquinamento acustico.

Articolo 6 – Altre attività di somministrazione: Circoli.

1. Per le associazioni e i circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute ai sensi di legge, che svolgono direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali si applica, per quanto non diversamente previsto dalla L.R. 29/2007 :
 - la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 “Regolamento recante semplificazione del procedimento per il Rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”;
 - le prescrizioni del presente Regolamento ad essi applicabili con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 18, in relazione ai parcheggi e all'art. 20, in relazione alla tutela dall'inquinamento acustico.
2. Alle associazioni e ai circoli che non presentano le caratteristiche e i requisiti di cui al precedente comma 1, si applicano le disposizioni di cui al successivo Titolo III- Norme di Programmazione.
3. E'considerata attività di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettata ad autorizzazione, l'attività di somministrazione effettuata da circoli privati allorché si accerta che in essi si svolge una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive così come previsto dall'articolo 148 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e

successive modificazioni. In particolare possono essere presi in considerazione anche i seguenti elementi:

- a) Pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;
- b) Pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
- c) Strutturazione del locale in cui si svolge l'attività tale da apparire prevalente la destinazione dell'esercizio ad un'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande in ragione della presenza di specifiche attrezzature quali, tra l'altro, cucine per la cottura dei cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari;
- d) Ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.

Articolo 7 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione.

1. Sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche, le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate:
 - a) negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, semprechè la superficie utilizzata per l'intrattenimento sia pari ad almeno i tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
 - b) negli esercizi posti all'interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti fissati dalla vigente normativa regionale di settore;
 - c) in scuole; in strutture sanitarie quali ospedali, poliambulatori; in case di riposo;
 - d) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 24 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.
 - e) nelle mense aziendali, come definite all'art. 3, comma 1, lettera l) della L.R. n. 29/2007;
 - f) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
 - g) al domicilio del consumatore;
2. La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al precedente comma 1, lettera a), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività di intrattenimento e svago.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 sono vincolati al collegamento logistico-funzionale con l'attività principale della quale devono essere accessori; non sono pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale e devono rispettare gli orari di funzionamento della medesima.

Articolo 8 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette alla disciplina della L.R. n. 29/2007.

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non si applicano alle attività disciplinate dalle seguenti normative:
 - a) Legge Regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica” e successive modificazioni;
 - b) Legge Regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Non si applica inoltre a rifugi alpini ed escursionistici come individuati dall’articolo 25 della medesima Legge Regionale 33/2002;
 - c) Legge Regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni, limitatamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande strumentale e accessoria all’esercizio dell’impresa.

TITOLO III

NORME DI PROGRAMMAZIONE

Articolo 9 – Finalità dei Parametri e Criteri di programmazione .

1. I presenti Parametri e Criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, determinati secondo quanto disposto dalla L.R. n. 29/2007 e successivi provvedimenti attuativi, perseguono le seguenti finalità:
 - a) l'armonizzazione ed integrazione della rete delle attività di somministrazione di alimenti e bevande del Comune con le altre attività economiche e con le differenti vocazioni del territorio, mediante la definizione di parametri ed indici atti a garantire il rispetto di criteri di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità e di ordine pubblico, di controllo del consumo di alcolici, di tutela della funzione residenziale;
 - b) la tutela e la salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale;
 - c) l'equilibrio tra l'interesse della collettività inteso come interesse del consumatore alla fruizione di un servizio adeguato sotto il profilo della qualità e della trasparenza dell'offerta e l'interesse dell'imprenditore al libero esercizio della attività.
 - d) la semplificazione delle procedure amministrative.

Articolo 10 – Ambiti territoriali di programmazione.

1. Ai fini della programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande il territorio comunale è suddiviso nelle zone come indicate nelle Planimetrie allegate al presente Regolamento e come di seguito riportate:

Zona	Denominazione
Zona 1	Bosaro Ovest
Zona 2	Bosaro Est

2. la suddivisione tiene conto delle considerazioni sotto il profilo urbanistico, ambientale, demografico, economico e del servizio da assicurare al consumatore, prospettate nella Relazione.

Articolo 11 - Apertura di nuovi esercizi, trasferimento in zone diverse.

1. Il rilascio dell'autorizzazione relativa all'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alle indicazioni espresse dalla matrice di programmazione per la zona di insediamento, riportata nella Relazione. La matrice di programmazione sintetizza le risultanze dell'analisi degli Indicatori previsti dalla normativa regionale.

2. Il rilascio dell'autorizzazione relativa al trasferimento di sede in zone diverse da quella di appartenenza, come indicate al precedente articolo 10, è subordinato alle indicazioni espresse dalla matrice di programmazione per la zona di insediamento, riportata nella Relazione.
3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici nonché di sorvegliabilità.

Articolo 12 - Apertura di nuovi esercizi in deroga ai Criteri di programmazione.

1. L'autorizzazione relativa all'apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere rilasciata in deroga a quanto previsto dal precedente art. 11, comma 1, nei seguenti casi:
 - a) all'interno di ville e parchi che rivestano interesse artistico e storico (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);
 - b) all'interno di strutture, impianti e complessi sportivi quali piscine, campi da tennis, palestre.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione si osservano tutte le altre prescrizioni previste dal presente Regolamento per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.
3. Gli esercizi autorizzati in applicazione di quanto previsto al precedente comma 1, non possono essere trasferiti in modo disgiunto dal contesto, strutture o attività in cui sono inseriti ed osservano l'orario previsto per le stesse; la conduzione può essere soggetta a particolari prescrizioni.

TITOLO IV

NORME SUI PROCEDIMENTI

Articolo 13 – Domanda di rilascio di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione comunale per l'apertura al pubblico di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o per il trasferimento di sede da in zona diversa da quella di appartenenza, deve essere presentata in bollo e deve essere inoltrata all'Ufficio Protocollo o al competente ufficio del Comune; la domanda di autorizzazione dovrà essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), secondo le procedure e la modulistica previste dal SUAP stesso, a decorrere dalla data in cui la modalità di invio telematico sarà estesa a tali procedimenti. L'ordine cronologico di presentazione, quale risulta dalla registrazione di protocollo e successivamente dalla ricevuta rilasciata a seguito dell'invio telematico, costituisce criterio di priorità per l'accoglimento, qualora la domanda sia completa.
2. La domanda per ottenere l'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio di somministrazione o a trasferirne la sede da una zona all'altra deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) indicazione della zona nella quale si intende esercitare l'attività.
3. Entro venti giorni dalla data di protocollazione, il Responsabile del procedimento, verificate le condizioni di cui al precedente art. 11, comunica la disponibilità o meno relativa alla zona interessata e richiede, se non già inviata, la seguente documentazione:
 - a) nel caso di nuova apertura, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, unitamente per questi ultimi a copia della documentazione attestante il possesso degli stessi, con riferimento al titolare, nel caso di impresa individuale od al legale rappresentante o procuratore, nel caso di società (in quest'ipotesi deve essere allegata anche copia della procura, redatta con scrittura privata autenticata);
 - b) indicazione di un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali, nel caso in cui alla conduzione dell'esercizio non provvedano direttamente l'imprenditore, il legale rappresentante od il procuratore;
 - c) copia dell'atto attestante la disponibilità dei locali (contratto di locazione, di comodato, copia dell'atto di compravendita o altro);
 - d) planimetria quotata dei locali (in scala 1:100), redatta da un tecnico iscritto negli appositi Albi, con l'indicazione della destinazione di ciascun vano, della superficie, della cubatura, dell'altezza e del lay-out delle attrezzature presenti;
 - e) copia della SCIA sanitaria presentata all'Ulss di competenza ovvero copia dell'attestazione di registrazione sanitaria, ai sensi della d. G. R. 20.11.2007 n. 3710;
 - f) indicazione dell'orario, accompagnata dalla documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) secondo le modalità previste dalla normativa in materia nei casi di cui all'art. 20 del presente Regolamento;
 - g) indicazione dei parcheggi riservati alla clientela nei casi previsti dall'art. 18 del presente Regolamento;
 - h) valutazione dell'impatto sulla viabilità nei casi previsti dall'art. 18 del presente Regolamento;
 - i) copia del permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

4. La documentazione completa dovrà essere prodotta entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista dal precedente comma 3; salvo casi di comprovata necessità, l'inutile decorso del termine comporta la rinuncia e la conseguente archiviazione della domanda.
5. Il Responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla ricezione dei documenti, verificatane la completezza ed accertata la sorvegliabilità dei locali, rilascia l'autorizzazione.
6. L'attività deve iniziare, da parte della ditta richiedente, entro 180 giorni dalla data della comunicazione di rilascio dell'autorizzazione, salvo casi di comprovata necessità.

Articolo 14 – Trasferimento di sede nell'ambito della zona di appartenenza e variazione della superficie dei locali.

1. Il trasferimento di sede nell'ambito della zona di appartenenza, e la variazione della superficie dei locali sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990; La SCIA deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) secondo la procedura prevista dal SUAP stesso e secondo la modulistica semplificata ed unificata a livello regionale, attinente ai procedimenti di cui trattasi, predisposta dalla Regione Veneto.
2. Con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, oltre alla documentazione prevista dalla modulistica di cui al precedente comma 1 deve essere prodotta, qualora non prevista, anche la seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto attestante la disponibilità dei locali (contratto di locazione, di comodato, copia dell'atto di compravendita o altro) o dell'area oggetto dell'ampliamento;
 - b) indicazione dei parcheggi riservati alla clientela nei casi previsti dall'art. 18 del presente Regolamento;
 - c) valutazione dell'impatto sulla viabilità nei casi previsti dall'art. 18 del presente Regolamento;
3. La SCIA non correttamente compilata o incompleta è irricevibile e non produce alcun effetto giuridico.

Articolo 15 – Domanda di rilascio di autorizzazione di attività temporanee.

1. La domanda di autorizzazione per attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande come previste al precedente art. 5, deve essere presentata secondo le modalità e le procedure previste al precedente art. 13, comma 1; la domanda deve contenere i seguenti elementi e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) generalità del richiedente, che deve essere il soggetto che esercita direttamente la somministrazione e che, se diverso dall'organizzatore, deve essere da questo espressamente autorizzato;

- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, unitamente a copia di questi ultimi, con riferimento al titolare, nel caso di impresa individuale od al legale rappresentante o procuratore, nel caso di società (in quest'ipotesi deve essere allegata anche copia della procura, redatta con scrittura privata autenticata);
 - c) programma della manifestazione, che ne indichi il soggetto organizzatore, le finalità, la durata e la programmazione delle attività;
 - d) copia dell'atto comprovante la disponibilità dell'area destinata alla somministrazione, accompagnato dalla relativa planimetria;
 - e) descrizione delle strutture utilizzate per la somministrazione (ad es. chioschi, automezzi attrezzati, ecc.);
 - f) copia della SCIA sanitaria presentata all'Ulss competente ai sensi della d. G. R. 20.11.2007 n. 3710;
 - g) copia del permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.
2. Nel caso di mancanza od incompletezza delle informazioni, il Responsabile del procedimento richiede le relative integrazioni, concedendo un termine di cinque giorni per la loro produzione; in caso di inadempimento, provvede a comunicare l'inammissibilità dell'istanza e la sua archiviazione.

Articolo 16 - Subingresso.

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione, semprechè sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente.
2. La disciplina relativa al subingresso è prevista all'art. 15 L.R. n. 29/2007; il subentrante può iniziare l'attività previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990. La SCIA deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) secondo la procedura prevista dal SUAP stesso e secondo la modulistica semplificata ed unificata a livello regionale, attinente ai procedimenti di cui trattasi, predisposta dalla Regione Veneto. L'istanza deve contenere i seguenti elementi e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) copia dell'atto che attesta il trasferimento dell'azienda;
 - c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e, nel caso si intenda iniziare subito l'attività, di quelli professionali, unitamente a copia di questi ultimi, con riferimento al titolare, nel caso di impresa individuale od al legale rappresentante o procuratore, nel caso di società (in quest'ipotesi deve essere allegata anche copia della procura, redatta con scrittura privata autenticata);
 - d) copia dell'atto attestante la disponibilità dei locali (contratto di locazione o lettera raccomandata al proprietario dei locali relativa alla sua cessione ai sensi dell'art. 36 della l. 27.7.1978 n. 392, contratto di comodato, copia dell'atto di compravendita o altro);
 - e) planimetria quotata dei locali (in scala 1:100), redatta da un tecnico iscritto negli appositi Albi, con l'indicazione della destinazione di ciascun vano, della superficie, della cubatura, dell'altezza e del lay-out delle attrezzature presenti;
 - f) copia del permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione

Europea e residenti in Italia.

- g) indicazione dell'orario, accompagnata dalla documentazione di impatto acustico, redatta secondo le modalità previste dalla normativa in materia, nei casi di cui all'art.20, del presente Regolamento, salvo che la stessa non sia già stata presentata nel corso di gestioni precedenti e si dichiara che non sono state apportate modifiche agli impianti, alle strutture ed all'organizzazione del servizio suscettibili di incidere sulle emissioni rumorose;
 - h) indicazione di un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali, nel caso in cui alla conduzione dell'esercizio non provvedano direttamente l'imprenditore, il legale rappresentante od il procuratore.
 - i) copia della SCIA sanitaria presentata all'Ulss competente ai sensi della d.G.R. 20.11.2007 n. 3710.
3. Non è necessario allegare la planimetria di cui al precedente comma 2, punto e), nel caso in cui la stessa sia già stata prodotta dall'esercente precedente e non siano intervenute modificazioni ai locali ed alle attrezzature.
4. La SCIA non correttamente compilata o incompleta è irricevibile e non produce alcun effetto giuridico.
5. L'attività non può essere sospesa, a pena di decadenza dall'autorizzazione, anche nel caso di diversi atti di trasferimento successivi dell'azienda, per un periodo superiore a centottanta giorni a decorrere dalla produzione degli effetti giuridici del primo di essi.
6. Nel caso di risoluzione del contratto d'affitto d'azienda, l'attività deve riprendere, a pena di decadenza dall'autorizzazione, da parte dell'originario proprietario o di un nuovo titolare (proprietario/affittuario dell'azienda), entro centottanta giorni dalla data di cessazione della prima gestione.

Articolo 17 - Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione.

1. Le autorizzazioni all'apertura e al trasferimento decadono quando:
- a) Il titolare non attiva l'esercizio entro centottanta giorni dalla data della Comunicazione del rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
 - b) Il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a trecentosessantacinque giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
 - c) Il titolare non risulta più provvisto dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente normativa.
 - d) Venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministero dell'Interno.
2. Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e di tutela dall'inquinamento acustico, il Dirigente responsabile del procedimento, provvede a sospendere l'attività autorizzata ai sensi dell'articolo 8, L.R. n. 29/2007 o l'attività di cui all'articolo 9, L.R. n. 29/2007 per un periodo non superiore a novanta giorni, salvo proroga quando il ritardo non risulta imputabile all'interessato. Entro tale termine il titolare riprende l'attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.

3. Quando il titolare dell'esercizio non osserva i provvedimenti di sospensione o non ripristina i requisiti mancanti nei termini previsti, il Dirigente responsabile del procedimento provvede a revocare le autorizzazioni di cui all'articolo 8, L.R. n. 29/2007 o a disporre la chiusura delle l'attività di cui all'articolo 9, L.R. n. 29/2007.
4. I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione devono essere preceduti dall'invio al titolare della stessa di formale Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di autorizzazione rilasciata ad un titolare "pro tempore" per affidamento in gestione, la Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo va trasmessa anche al proprietario dell'esercizio.

TITOLO V

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 18 - Caratteristiche urbanistiche, edilizie ed ambientali per l'attivazione di esercizi di somministrazione.

1. Al fine di perseguire la concreta attuazione degli obiettivi di cui al precedente art. 9, ed in particolare l'obiettivo della sostenibilità ambientale, ogni nuovo esercizio di somministrazione che verrà attivato sul territorio comunale, compresi quelli previsti dagli art. 6 e 7 del presente Regolamento, dovrà possedere, oltre alle prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio, le seguenti caratteristiche:
 - gli esercizi ubicati all'esterno del centro storico che abbiano una superficie fruibile dal pubblico superiore a 100 mq. devono disporre di una dotazione di parcheggi privati riservati ai clienti, ubicati nelle adiacenze dell'esercizio od in area funzionalmente collegata, in misura minima di 4 mq. per ogni 10 mq. di superficie fruibile;
 - i locali nei quali è prevalente l'intrattenimento e gli esercizi di somministrazione ubicati all'esterno del centro storico che abbiano una superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq. dovranno presentare la documentazione relativa all'impatto sulla viabilità dell'area interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e la valutazione della capacità del suo assorbimento;
 - dovrà essere garantito il rispetto dei parametri richiesti dalla L. 9.1.1989 n. 13 e dal d. del Ministero LL. PP. 14.6.1989 n. 236 per l'eliminazione delle barriere architettoniche, in particolare per quanto riguarda l'accesso e la fruibilità dei servizi igienici, tra i quali uno dovrà essere attrezzato per i disabili.
2. Tali prescrizioni, oltre che in caso di nuova apertura, valgono anche in caso di trasferimento dell'esercizio sia nella medesima che in diversa zona ed in caso di ampliamento della superficie di somministrazione qualora con lo stesso si superino i 100 mq. di superficie fruibile dal pubblico.
3. Ai fini del presente articolo, per "Superficie fruibile" si intende lo spazio in qualunque modo destinato alla clientela, quale l'area di somministrazione di cui all' art. 3 lett. d, L.R. n. 29/07, l'area destinata ad intrattenimento, l'area nella quale sono allocati apparecchi da gioco, ecc. L'area esterna di somministrazione, compresa l'area pubblica oggetto di concessione di plateatico, sarà conteggiata qualora non sia autorizzata solo in via stagionale nei limiti massimi di cui all'art. 12 L.R. n. 29/07.

Articolo 19 - Aree esterne riservate alla somministrazione

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree esterne private può essere svolta, previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento, purché si rispettino le norme igienico-sanitarie, non venga arrecato disturbo alla quiete pubblica, non si verifichino problemi di ordine e di sicurezza.
2. La somministrazione su area pubblica è soggetta a concessione rilasciata dal Comune. L'occupazione dell'area deve essere svolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del Codice della Strada e senza pregiudizio per la quiete e la sicurezza pubblica.

3. La somministrazione su area esterna oltre le 24,00 è soggetta alla presentazione della documentazione di cui all'art. 20 del presente Regolamento. L'accertato disturbo della quiete pubblica costituisce motivo di revoca della concessione di occupazione di area pubblica o dell'autorizzazione a somministrare su area esterna privata.
4. La superficie esterna autorizzata può essere utilizzata soltanto ai fini della somministrazione ovvero per effettuare piccoli intrattenimenti ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L.R. n. 29/2007, previa presentazione di specifica documentazione di impatto acustico, con descrizione del tipo di intrattenimento da effettuarsi, dalla quale risulti garantito il rispetto di tutti i limiti di rumorosità.

Articolo 20 - Valutazione di impatto acustico

1. Al fine di garantire il diritto alla quiete dei cittadini, si stabilisce che ogni attività di somministrazione indicata nei precedenti articoli, deve presentare la documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) secondo le modalità previste dalla normativa in materia per poter effettuare le attività accessorie di cui al successivo art. 22, oltre le ore 24,00.
2. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella documentazione sopraccitata o la documentata rumorosità dell'esercizio, comportano la riduzione dell'orario dell'esercizio alle ore 22,00.

Articolo 21 - Orario

1. Gli orari degli esercizi di somministrazione sono definiti con Ordinanza Sindacale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 29/07.

Articolo 22 - Attività accessorie.

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia le autorizzazioni di cui al precedente art. 3, comma 3, abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini all'interno dei locali abilitati all'attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
2. Le autorizzazioni di cui al precedente comma 1 abilitano, altresì, alla effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di tutela dall'inquinamento acustico.

TITOLO VI SANZIONI

Articolo 23 – Sanzioni.

1. Per quanto concerne il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento, si rinvia alle sanzioni previste dall'art. 32 della L.R. n. 29/2007.
2. Per le violazioni al presente Regolamento non espressamente sanzionate da altra norma, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D. Lgs 267/00 pari ad euro 250,00.